



Ministero

per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA

Foggia, 6 DIC. 2018

Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale
per la sicurezza dell'approvvigionamento
e per le infrastrutture energetiche
Divisione IV – Mercato e logistica
dei prodotti petroliferi e dei carburanti
dgsaie.div04@pec.mise.gov.it

prot. 10410

e p.c. Alla Direzione generale
Archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V – Tutela del paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Alla Commissione regionale per il patrimonio culturale
presso il Segretariato regionale MiBAC Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Manfredonia (FG) – Deposito costiero di GPL con annesso oleodotto di collegamento al porto industriale di Manfredonia e raccordo ferroviario alla stazione di Frattarolo. Provvedimento di annullamento in autotutela, ai sensi degli articoli 21-octies e nonies della L. n. 241/1990, del parere paesaggistico di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia reso con nota prot. n. 10288 del 4 dicembre 2018.

IL SOPRINTENDENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, e in particolare gli articoli 3 comma 1, 21-octies, comma 1, e 21-nonies, comma 1;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, ed in particolare gli articoli 142, lettere a) e g), 143 e 146;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA
Via Alberto Alvarez Valentini n. 8, 71121 Foggia – tel. 0881.723341
PEC: mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-fg@beniculturali.it

VISTO il DM 23 gennaio 2016 n. 44, recante *Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, e in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera d);

VISTA la delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano paesaggistico territoriale della Puglia;

PREMESSO CHE

con decreto prot. n. 295 del 22 dicembre 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stata dichiarata la compatibilità ambientale del progetto di deposito costiero di GPL, e delle opere ad esso funzionali, nel comune di Manfredonia (FG), presentato dalla società Energas SpA (già Isosar srl), subordinandolo al rispetto di prescrizioni;

con nota prot. n. 16145 del 13 giugno 2018 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, questa Soprintendenza è stata individuata quale ufficio competente all'espressione del parere ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

in riscontro alla convocazione da parte di codesta Direzione generale, nella data del 5 dicembre 2018, della conferenza di servizi per l'autorizzazione dell'intervento in oggetto, questa Soprintendenza ha reso, con nota prot. n. 10288 del 4 dicembre 2018, parere positivo "*nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere proposte*" con contestuale formulazione di prescrizioni;

TENUTO CONTO

delle direttive impartite al riguardo, per le vie brevi, dal Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio;

CONSIDERATO CHE

la prima delle suddette prescrizioni, ovvero che deve essere "*preservata la fascia di pineta litoranea lambita dal gasdotto*", risulta in contraddizione con quanto asserito nella seconda, vale a dire che "*in caso di interferenza con la vegetazione arborea ed arbustiva presente, si provveda alla piantumazione*", dal momento che l'eventuale nuova piantumazione, susseguente, all'evidenza, ad una interferenza delle opere a farsi con la pineta litoranea, è chiaramente incompatibile con la prescrizione che impone, nel periodo precedente della motivazione espressa, di preservare la pineta stessa;

la statuizione, contenuta nella prima prescrizione, secondo la quale va ridotta "*al minimo la larghezza della pista di lavoro*" per la realizzazione della condotta interrata mediante posa con Trivellazione Orizzontale Controllata, risulta essere generica poiché priva di riferimenti espliciti e puntuali rispetto al dato progettuale;



RILEVATO DUNQUE CHE

ad una più attenta analisi, il provvedimento adottato con nota prot. n. 10288 del 4 dicembre 2018 risulta essere caratterizzato da vizi nell'*iter* logico della sua formazione, consistenti, per un verso, nella contraddittorietà interna della motivazione adottata (alla luce di quanto in precedenza esposto) e, per altro verso, in una incompleta rappresentazione della realtà di fatto per come recepita in detto provvedimento (con riguardo al tracciato e all'ampiezza della strada di cantiere, in rapporto alla sua possibile interferenza con le aree vincolate);

DECRETA

l'annullamento d'ufficio, in autotutela, ai sensi del combinato disposto costituito dall'articolo 21-octies, comma 1, e 21-nonies, comma 1, della L. n. 241/1990, della nota prot. n. 10288 del 4 dicembre 2018 di questa Soprintendenza, in quanto adottata in violazione dell'articolo 3 della citata L. n. 241/1990;

E RICHIEDE

puntuali integrazioni documentali di dettaglio esecutivo in ordine alle opere in progetto, prevedendo in particolar modo la realizzazione di prospezioni geofisiche riguardanti la fascia di territorio interessata dal passaggio del gasdotto, al fine di valutare la presenza di eventuali interferenze.

Pur dovendo ragionevolmente ritenere che non possano essere insorti, nello spazio di un solo giorno, interessi rilevanti da parte di eventuali controinteressati, si fa presente che avverso il presente provvedimento è ammessa la proposizione, da parte dei controinteressati, di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e con le modalità di cui agli articoli 29 ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Arch. Maria Giulia Picchione

